

**Decreto esecutivo
concernente l'aliquota per il finanziamento dell'indennità
di perdita di guadagno in caso di adozione**
(del 30 novembre 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 19 e 20 della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (in seguito Lipga);

decreta:

Aliquote contributive (art. 20 Lipga)

Art. 1 I contributi percentuali applicabili per il finanziamento dell'indennità di adozione ammontano allo 0.003%.

Entrata in vigore

Art. 2 ¹Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
²Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Pubblicato nel BU **2016**, 490.